

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX21

IL CODICE DELLE OPERE IDRAULICHE E RISORSE IDRICHE

ottobre 2015

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-142-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE OPERE IDRAULICHE E RISORSE IDRICHE

ottobre 2015

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **OPERE IDRAULICHE** e **RISORSE IDRICHE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: 12 ottobre 2015 - collana: CODEX, a cura di Paolo Loro - materia: demanio e beni pubblici - tipologia: raccolta - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-142-3 - codice: CDX21 - nic: 21 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) fax: 049 9710328 - email: info@exeo.it www.exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 84 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

Art. 379.

In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine per i ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Art. 380.

Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge.

Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

Art. 381.

La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia in via economica dall'amministrazione, cesserà col primo luglio 1865.

Se tale percezione è data in appalto, essa non potrà durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

Art. 382.

Fino a che non siano emanati i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente legge, resteranno in vigore i regolamenti esistenti, nelle parti che alla medesima non siano contrari.

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

(G.U. 7 ottobre 1904, n. 234).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1955, N. 1534

TITOLO UNICO

Delle acque soggette a pubblica amministrazione

CAPO I

Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Art. 1.

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 2.

Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166.

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Sezione I

Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche

Art. 3.

Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie.

Sezione II

Opere idrauliche della prima categoria

Art. 4.

Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III

Opere idrauliche della seconda categoria

Art. 5.

Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

Art. 6.

Le spese per opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature.

Sezione IV

Opere idrauliche della terza categoria

Art. 7.

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione.

Art. 8.

Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma.

Sezione V

Opere idrauliche della quarta categoria

Art. 9.

Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.

Sezione VI

Opere idrauliche della quinta categoria

Art. 10.

Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.

Art. 11.

Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293.

Art. 12.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

Art. 13.

[Abrogato]

CAPO II

Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria

Art. 14.

Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 15.

Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

Art. 16.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

Art. 17.

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Sezione I

Costituzione dei consorzi

Art. 18.

A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.

Art. 19.

[Abrogato]

Art. 20.

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 21.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

Art. 22.

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo.

Art. 23.

Quando gl'interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sezione II

Organizzazione dei consorzi

Art. 24.

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 25.

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 26.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di una opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. 27.

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il ministero predetto od il consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

Art. 28.

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. 29.

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione, sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 30.

Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa.

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 31.

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Il Governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere della seconda, terza, quarta e quinta categoria.

CAPO III

Sezione I

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria

Art. 32.

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori, non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 33.

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, e finché non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degli'interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'articolo 175 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come all'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

Art. 34.

Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Art. 35.

I consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Sezione II

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Art. 36.

[Abrogato]

Art. 37.

[Abrogato]

Art. 38.

Il decreto reale di classificazione di opere della terza categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio degli interessati agli affetti dell'art. 44.

Emanato il decreto reale di cui sopra, il prefetto della provincia, nel territorio della quale debbono eseguirsi le opere, o quello della provincia maggiormente interessata per ragione di superficie, provvede per mezzo dell'ufficio del genio civile, alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di 15 giorni, trascorsi i quali saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente del consorzio e di una commissione amministrativa. Questa commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati nel periodo suddetto.

Lo schema di statuto, e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, la cui deliberazione per divenire esecutiva, deve essere omologata dal prefetto. Dalla data di tale omologazione il consorzio s'intende costituito per ogni effetto di legge.

Art. 39.

Della accordata o negata omologazione sarà data notizia dal prefetto mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ed inserito nel foglio degli annunci legali della provincia, con la dichiarazione che entro il termine di trenta giorni dalla data della affissione ed inserzione, qualunque interessato potrà presentare ricorso al ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 40.

[Abrogato]

Art. 41.

Col decreto di approvazione dei progetti esecutivi riguardanti le opere di terza categoria, sarà provvisoriamente determinato l'ammontare della quota di spesa a carico delle provincie, dei comuni e del consorzio degli interessati; nel medesimo decreto sarà pure stabilito il perimetro del consorzio, l'eventuale sua suddivisione in zone o comprensori, sentito il parere della commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Alle provincie ed ai comuni che ne facciano domanda il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentito il Consiglio di Stato, consentire che il loro contributo sia pagato in numero di rate annuali non maggiori di venti e ciò in relazione alle loro condizioni finanziarie.

In tal caso essi enti dovranno rilasciare tante delegazioni annuali su sovrimposte ed altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

Artt. 42. - 43.

[Abrogati]

Art. 44.

Compite le opere per ciascun cessionario, ne sarà fatta consegna al consorzio degli interessati il quale funzionerà come consorzio obbligatorio per la ordinaria manutenzione delle opere stesse a norma dell'art. 18.

Il consorzio ha pure l'obbligo di provvedere alle riparazioni straordinarie che si rendessero necessarie previa l'approvazione del progetto da parte del ministero dei lavori pubblici e salvo, per le relative spese, il contributo dello Stato, della provincia e dei comuni interessati nella stessa misura con cui furono ripartite quelle per la originaria costruzione delle opere.

Art. 45.

Sono applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35.

Art. 46.

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 47.

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa, con le norme di cui agli artt. 38 e 39.

Art. 48.

Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumerne d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione della assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

Artt. 49. - 52.

[Abrogati]

Art. 53.

Alla provincia od alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e terza categoria, fermi restando i contributi di cui agli artt. 8 e 9.

Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1923. Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua.

(G.U. 2 giugno 1978, n. 151)

TESTO VIGENTE AL 10 OTTOBRE 2015

Capo I - Progetti di massima per grandi derivazioni

(Art. 9 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285)

Art. 1. Relazione.

La relazione dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione delle direttive generali dell'utilizzazione progettata, anche nei riguardi finanziari ed economico-sociali. Dovrà inoltre chiaramente dimostrare che questa risponda ad un piano razionale di utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero. Questa dimostrazione sarà fatta possibilmente in base alle linee idrodinamiche del corso d'acqua in relazione al suo profilo longitudinale.

Lo studio delle caratteristiche idrauliche del bacino da utilizzare dovrà essere basato sui diagrammi delle portate determinate per un periodo sufficientemente lungo, sia direttamente mediante letture idrometriche, sia deducendole da effemeridi di precipitazioni interessanti il bacino stesso.

Qualora l'utilizzazione si limiti ad un tratto del corso d'acqua, dovrà essere data la ragione di questa limitazione e si dovrà dimostrare che l'utilizzazione dei rimanenti tratti non è perciò resa più difficile.

La relazione illustrerà quindi la funzione industriale dell'impianto progettato, sia come unità indipendente, sia in connessione con altri impianti della regione, traendone le necessarie conclusioni circa il diagramma delle portate da erogare nelle diverse ore del giorno e nelle diverse stagioni.

Ovunque è conveniente, sarà da prevedere la creazione di serbatoi di raccolta, per la regolazione diurna o settimanale, in modo che non si verifichi spreco d'acqua, sia per la regolazione di stagione.

I progetti dei grandi serbatoi di stagione dovranno essere fatti in base a rilievi sul terreno, sia pure sommari, in modo che le capacità indicate risultino sufficientemente approssimate, escludendosi l'attendibilità per tale determinazione degli ingrandimenti delle carte topografiche.

Date le capacità dei serbatoi stessi, se ne esporrà il funzionamento mediante un bilancio idraulico, esteso a più annate, deducendone, in relazione agli afflussi, quali saranno le portate regolarizzate nei singoli periodi dell'anno e nelle varie annate.

Saranno illustrate le condizioni geognostiche del terreno sul quale deve essere creato il serbatoio, sia dal punto di vista dell'impermeabilità, sia nei riguardi della fondazione della diga di ritenuta in ragione della sua altezza.

I serbatoi dovranno pure essere esaminati dal punto di vista della possibile loro colmatazione, deducendo dalle condizioni dei terreni che costituiscono il bacino imbrifero le probabili quantità di materiali solidi che saranno apportate dalle acque, sia in sospensione, sia per trascinarsi, e la loro disposizione entro e fuori dei limiti d'invaso per effetto del fenomeno di deltazione e i provvedimenti adottati riguardo a questi fenomeni.

Lo studio dei nuovi serbatoi dovrà inoltre comprendere le condizioni delle falde in relazione sia ai possibili scoscendimenti dovuti alla alternanza dei livelli di acqua, sia alla eventuale formazione di ristagni d'acqua che possano essere causa di infezioni malariche.

Ogni progetto di derivazione dovrà particolarmente considerare le alterazioni dei diritti dei terzi in dipendenza degli impianti progettati, tanto lungo la sede delle opere, quanto a monte ed a valle di queste, avuto riguardo particolarmente ad occupazioni temporanee o permanenti di terreni, ad opifici sospesi od utilizzati, strade interrotte o sommerse, a rigurgiti d'acqua o deltazioni, a diritti di navigazione, fluittazione, pesca, irrigazione, abbeveraggio, usi pubblici, ecc., e dovrà indicare precisamente come i diritti alterati possano essere ricostruiti ed in qual misura indennizzati.

Venendo alla descrizione delle opere, essa, più che una illustrazione dei dettagli tecnici dei disegni, dovrà essere una giustificazione delle modalità adottate in relazione ai concetti generali informativi ed una dimostrazione della possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

Il buon funzionamento delle opere di presa dovrà essere esaminato tanto per le condizioni normali del corso d'acqua, quanto per l'eventualità di massime piene eccezionali, prevedendo dispositivi, possibilmente indipendenti da interventi esterni, perché non abbiano a derivarne conseguenze dannose alle opere stesse ed ai terzi.

Con i calcoli tecnici di norma si dovranno giustificare tutte le dimensioni principali delle opere costituenti la derivazione: dighe, rigurgiti, muri di contenimento, tracciato dei canali e loro capacità di portata, portata delle luci di presa, degli scaricatori e degli sfioratori, dimensioni e caratteristiche delle tubazioni forzate, velocità dell'acqua nelle stesse e relative perdite di carico nelle varie condizioni di esercizio, disposizioni delle officine generatrici e dei canali di restituzione.

Per le dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali dovranno essere eseguite le norme approvate col decreto Ministeriale 2 aprile 1921, n. 1309.

Per le opere d'irrigazione, di bonifica e promiscue, si dovranno indicare le caratteristiche delle zone da irrigare o da bonificare, i sistemi che si intendono di impiegare, le procedure giuridiche che si vogliono seguire per il finanziamento (Consorzi, Società commerciali, sovvenzioni, mutui, obbligazioni fondiarie, ecc.).

In base ai concetti generali suesposti la relazione dovrà chiaramente specificare:

a) la portata di acqua da derivarsi, espressa in moduli (litri 100 al l") calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile. In questo caso deve pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere l'erogazione ed i provvedimenti intesi ad impedire che sia oltrepassato;

b) il modo di derivazione, cioè la precisa ubicazione, la natura, la forma e le principali dimensioni della chiusa, se questa sia di struttura stabile od instabile, se la presa si effettui a bocca tassata od a bocca libera. Nel caso di struttura instabile si deve indicare in quali condizioni ed a quale altezza si intende ristabilirla nei casi di rimozione o di asportazione;

c) il modo di condotta, utilizzazione, distribuzione, smaltimento ed eventuale restituzione delle acque, dimostrando che queste non sono inutilmente disperse. Nel caso di restituzione delle colature o residui d'acqua ne verrà indicata la portata approssimativa pur espressa in moduli.

Se la derivazione debba servire per forza motrice, si deve indicare il luogo e l'altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare, e se per produzione di energia elettrica, si debbono indicare le tensioni e le frequenze delle correnti da generare, le potenze installate nelle centrali espresse in chilowatt (Kw.), l'energia presumibilmente producibile in chilowattore (Kwh.) annui;

d) le opere ed i provvedimenti di nutrimento e di presidio, e di depurazione in quanto ne emerga il bisogno, ai fini del buon regime delle acque, della pubblica incolumità e dell'igiene ed a garanzia dei diritti dei terzi.

Se la derivazione è chiesta per macerazioni di piante tessili, deve essere allegato alla relazione un certificato del competente ufficio sanitario che dichiari nulla ostare all'esercizio della progettata macerazione e prescriva le condizioni e discipline a cui tale esercizio debba essere subordinato nell'interesse della pubblica salute.

Infine nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie, che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto di altre soluzioni.

Art. 2. Corografia.

La corografia deve essere così estesa da permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale vuoi derivare, le sue adiacenze, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, i terreni da attraversare con le opere progettate e la ubicazione delle medesime.

La corografia potrà essere ad una scala tra 1 : 10.000 ed 1 : 100.000 a seconda della estensione del territorio interessato, in modo che essa possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

Art. 3. Piano generale.

Serve a rappresentare graficamente il concetto dell'insieme del progetto, nonché l'ubicazione delle singole opere.

Vi debbono perciò essere segnati il bacino o i bacini di adunata, il corso d'acqua da cui si deriva, il sito della chiusa stabile od instabile, il perimetro del territorio interessato, il tracciato dei canali o condotti di derivazione, distribuzione o smaltimento, tanto se di nuova costruzione che esistenti, l'ubicazione delle diverse opere d'arte, il tutto illustrato con apposita leggenda.

Vi si debbono tracciare l'orientamento, i perimetri degli specchi d'acqua relativi al massimo ed al minimo livello delle acque nei bacini di raccolta con le rispettive quote, e designare le sezioni trasversali con linee e numeri.

I serbatoi dovranno risultare da rilievi, di cui saranno riportati gli elementi (poligonale, piano quotato, sezioni, profili).

Se trattasi di bonifiche, di macerazione o irrigazione, devono essere indicate, nei punti corrispondenti alle sezioni, le quote od altezze di livello del terreno, riferite al livello del mare o ad un determinato piano orizzontale, nonché ogni altra particolarità che possa giovare a giustificare le principali disposizioni di progetto, avendosi specialmente cura di ben definire i comprensori irrigui, anche altimetricamente, in modo che non sussista dubbio circa la loro attitudine a ricevere le acque di irrigazione.

Il piano può essere ricavato dalle carte dell'Istituto geografico militare o dalle mappe del catasto, se soddisfano allo scopo, ma, per quanto riguarda l'utilizzazione, per forza motrice od altro, deve risultare da rilievo effettivamente eseguito sul posto, e deve riportare, in ogni caso, le quote, state rilevate, del terreno, sul quale debbono lasciarsi tracce riscontrabili dei capisaldi di riferimento degli eseguiti rilievi.

La scala deve essere in rapporto non minore di 1 : 100.000.

Art. 4. Profili longitudinali.

A) Il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui vuoi derivare, deve estendersi in massima all'intero tronco interessato e comprendere, in ogni caso, il tratto a monte dell'edificio di presa fino al punto in cui giunge praticamente il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato, quando queste siano fisse, o relativo al più alto stato d'acque nel quale dovranno funzionare le opere di sbarramento, nel caso in cui queste siano mobili.

Il profilo deve rappresentare le linee del fondo, della superficie delle acque relative agli stati di magra, ordinario e di massima piena, nonché le linee delle sponde e delle sommità arginali.

Il fondo sarà rappresentato in nero, in azzurro le linee dei vari stati di acque, ed in diversi colori o con segni convenzionali distinti, le linee delle sponde e delle sommità arginali.

Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire, nell'alveo o sulle sponde.

B) I profili longitudinali dei canali o condotti debbono rappresentare le ondulazioni del terreno ed ogni altra accidentalità lungo l'asse dei medesimi, quando siano previsti di nuova costruzione, o quelle del fondo e delle sponde dei canali esistenti di cui si intenda usufruire.

L'andamento del terreno, o del fondo dei canali esistenti, i manufatti, le sommità degli argini relativi saranno segnati in nero, le linee del progetto in rosso, le superfici di rialzi saranno colorate in rosso, e quelle degli scavi in giallo.

Saranno segnate altresì le lunghezze e le pendenze delle singole livellette ragguagliate per chilometro.

In azzurro verranno tracciate le linee di livello massimo medio e di magra delle acque, e, se si tratta di canali sfocianti in mare, quelle dei livelli di bassa e alta marea e del medio mare.

Tanto per i profili di cui alla lettera A) quanto per quelli della lettera B) le ordinate debbono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione, distinguendo con numeri progressivi quelle cui corrispondono le sezioni e profili trasversali.

Saranno indicati i capisaldi di riferimento e gli zeri degli idrometri più importanti, secondo le notizie che potranno essere attinte dal Genio civile.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1 : 10.000 per le lunghezze di 1 : 500 per le altezze, salvo casi speciali.

Art. 5. Profili e sezioni trasversali.

A) I profili trasversali del corso d'acqua da cui intendesi derivare debbono rappresentare il fondo, le sponde e la campagna adiacente e le sezioni delle arginature, quando queste esistano. Debbono essere riportate sui medesimi le linee dei livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, e le opere progettate nell'ambito ed in corrispondenza del profilo trasversale, debitamente quotate.

B) I profili trasversali dei canali o condotti devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile, nonché dei manufatti in essi ricadenti.

C) I profili e sezioni trasversali che servono a rappresentare l'altimetria del territorio irrigabile o bonificabile, conterranno l'indicazione del pelo d'acqua dei canali adiacenti e del livello normale delle acque freatiche, nonché, possibilmente, delle sue oscillazioni.

I profili trasversali di cui alla lettera A) saranno normalmente disegnati su scala nel rapporto di 1 : 200 ad 1 : 1000 per le lunghezze e di 1 : 200 per le altezze; quelli di cui alla lettera B) nel rapporto non minore di 1 : 200 e quelli della lettera C) nei rapporti di 1 : 5000 per le lunghezze e di 1 : 250 per le altezze, salvo casi speciali.

Le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano di paragone adottato per i profili longitudinali o ad altro ad esso collegato.

- Stato giuridico di ciascuna Autorità competente all'interno del distretto (< 5.000 caratteri, spazi inclusi), comprendente:
 - norma istitutiva dell'Autorità;
 - normativa che individua le competenze di ciascuna Autorità in relazione alla direttiva 2000/60/CE;
 - normativa che individua altre competenze e/o funzioni dell'Autorità, rilevanti per la direttiva 2000/60/CE ma non direttamente connesse alla stessa;

- rapporti istituzionali stabiliti al fine di:
 - assicurare il coordinamento laddove l'Autorità competente funga da amministrazione coordinante nei confronti di altre Autorità competenti. In tal caso includere un elenco che illustri le relazioni tra l'amministrazione coordinante e le Autorità coordinate;
 - assicurare il coordinamento nel caso in cui un distretto ricopra il territorio di più Stati membri o includa il territorio di Stati non appartenenti alla Comunità europea.
 - Le responsabilità peculiari dell'Autorità competente. Se altri ruoli significativi sono adempiuti da amministrazioni/organizzazioni non definite come Autorità competenti per l'attività di reporting, fornire una sintesi che individui tali Autorità e i ruoli svolti da esse.

Fornire, se disponibili, per ogni argomento di cui sopra, riferimenti/collegamenti ipertestuali a documenti di supporto di maggiore dettaglio (ad esempio: documenti metodologici, documenti forniti come parti della partecipazione pubblica, statuti, atto di istituzione o documenti legali equivalenti).

c) La cartografia prodotta per ogni Piano di Gestione è messa a disposizione attraverso il nodo nazionale WISE del sistema SINTAI secondo le specifiche individuate da ISPRA.

Circolare 25 settembre 2009, n. 3629/C. Delibera del CIPE 18 dicembre 2008, n. 117/2008 - Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e depurazione.

TESTO VIGENTE AL 10 OTTOBRE 2015

Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le imprese e per l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema camerale.

Alle Camere di commercio, artigianato e agricoltura
Loro sedi
e, p.c.:
Al Ministero dell'interno
Direzione centrale della finanza locale
00100 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
Segretariato C.I.P.E
00100 Roma
Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
Gabinetto
00100 Roma
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Gabinetto
00100 Roma
Alla Regione Siciliana
Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
90100 Palermo
Alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 Aosta
Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Presidenza della Giunta
Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli Enti
Via S. Francesco, 37
34100 Trieste
Alla Regione Trentino-Alto Adige
Ufficio vigilanza Camere di commercio
38100 Trento
Alla Regione autonoma Sardegna
Assessorato all'industria e commercio
09100 Cagliari
Alle Regioni ordinarie
Servizio/Ufficio Risorsa Acqua
Loro sedi
Al Signori Prefetti
Loro sedi
Alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
(già Comitato per la vigilanza per l'uso delle risorse idriche)
00100 Roma
Alle Autorità/Agenzie d'ambito territoriale
Loro sedi
All' U.P.I.
Loro sedi
All'A.N.C.I.
00100 Roma
Alla Feoerutility
00100 Roma
All'Anfida
00100 Roma
All'A.N.E.A.
00100 Roma

All'Unioncamere
00100 Roma
A Infocamere
35100 Padova
A Infocamere
00100 Roma
All'Istituto Guglielmo Tagliacarne
00100 Roma

1. Premessa

Considerata l'esistenza di ambiti nei quali non viene ancora applicato il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici, stabilito con il decreto ministeriale 1 agosto 1996, il C.I.P.E. con Delibera 18 dicembre 2008, n. 117/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009 ha impartito direttive per la determinazione degli adeguamenti tariffari da parte dei gestori in regime transitorio dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, assegnando in particolare al sistema nazionale delle Camere di commercio un ruolo di cerniera, essenziale e conclusivo, nel monitoraggio delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari in attuazione della delibera stessa, ruolo assimilabile a quello in tale materia a suo tempo svolto dai soppressi UPICA, uffici periferici di questo Ministero aventi a suo tempo sede presso codeste Camere e le cui funzioni sono state trasferite alle Camere stesse.

L'apprezzabile ruolo assegnato a codeste Camere di commercio alle quali il C.I.P.E. ha sempre riconosciuto una funzione di apporto e monitoraggio delle informazioni di politica economica, costituisce peraltro motivo di rafforzamento delle potenzialità di azione delle rispettive Aree di regolamentazione del Mercato, affinché tali servizi siano costantemente adeguati alle esigenze dell'utenza, non solo domestica.

Si invitano, pertanto, codeste Camere a voler approntare sollecitamente tutti gli accorgimenti per la raccolta di tutti i modulari, agevolando l'acquisizione delle relative schede, da parte dei soggetti autorizzati, anche in via telematica, tenuto conto di quanto realizzato dall'Unioncamere e dalle Camere che hanno costituito il network del progetto "Acquachiara".

Parimenti, questo Ministero rivolge invito alle Camere di commercio, all'Unioncamere ed alle sue strutture operative, a voler rendere utilizzabili i dati aggregati raccolti ed a voler attuare ogni più opportuna iniziativa per mettere al servizio delle strutture pubbliche l'ampia conoscenza e le professionalità acquisite nel settore per stringere accordi, intese e convenzioni con questo Ministero, con il Comitato per la vigilanza per l'uso delle Risorse idriche (oggi Commissione nazionale), con le Regioni e con i rispettivi Osservatori sui servizi idrici nell'intento di:

- a) pervenire ad una attività di rilevazione uniforme sul territorio;
- b) costituire un sistema di osservazione sulle tariffe idriche, applicate alle diverse utilizzazioni, con particolare riguardo anche all'incidenza sul costo industriale della produzione, per elaborare rapporti in grado di consentire analisi di risultato idonei a fornire una serie di indicatori utili ed a definire il posizionamento dei gestori rispetto ai valori medi e di eccellenza del comparto;

c) avvalersi reciprocamente, nel rispetto della normativa vigente, del contenimento della spesa, per il conseguimento dei compiti legati alle finalità istituzionali degli Osservatori, al fine di consentire l'accesso alle fonti informative e a garantire la trasparenza del mercato.

In relazione agli specifici contenuti della Delibera 18 dicembre 2008, n. 117/2008 del C.I.P.E., che detta direttive per la determinazione delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per gli anni 2009 e 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, si evidenzia inoltre quanto segue.

Va ricordato che sono regolati dalle direttive, di cui alla citata delibera, gli aumenti tariffari oltre che per il servizio di acquedotto (fasce di consumo, quota fissa e quota variabile), anche per l'adeguamento del prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori, nonché le quote di tariffa riferiti ai servizi di fognatura e di depurazione.

Si riporta altresì l'accluso formulario unico (sia per le gestioni in economia sia per quelle non in economia), suddiviso in due parti: la prima parte riporta il formulario obbligatorio allegato alla delibera CIPE, la seconda parte contiene schede di calcolo e di verifica aggiuntive.

Tale formulario consente, oltre alla presentazione delle richieste e attestazioni, la rilevazione dei dati e delle notizie ritenute necessarie ai fini delle verifiche in materia di tariffe idriche a cui codesti Enti sono tenuti ai sensi della predetta deliberazione C.I.P.E. Il suddetto formulario deve essere presentato al soggetto verificatore, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, dai soggetti gestori che hanno apportato variazioni delle tariffe, delle fasce di consumo, del minimo impegnato, della quota fissa. I soggetti gestori sono tenuti alla corretta e completa compilazione del formulario in ogni sua parte.

Ogni pagina compilata del formulario cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore così come ogni altro documento, per qualsiasi ragione, allegato. La sottoscrizione è effettuata secondo le formalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di raccogliere ed organizzare i dati per renderli successivamente disponibili alle Amministrazioni interessate, come espressamente stabilito nella precedente Del.CIPE n. 131/02 del 2002, i formulari su supporto informatico (o eventualmente quelli cartacei) ricevuti dalle singole Camere di commercio dovranno essere da queste trasmessi a conclusione del procedimento di verifica via posta ordinaria o via e-mail a:

- Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica -
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Mercede, 9

00187 Roma

e-mail: dipe.nars@palazzochigi.it

- Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale MCCVNT - Ufficio monitoraggio prezzi - Via Molise, 2

00187 Roma

e-mail: tariffa.idrica@sviluppoeconomico.gov.it

- Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di commercio - P.zza Sallustio, 21

00187 Roma

e-mail: tariffe.idriche@unioncamere.it

2. Considerazioni generali

Gli elementi di costo e di ricavo da prendere in considerazione sono desunti dai dati esposti nei bilanci consuntivi ufficiali dei relativi anni di esercizio.

Si ricorda altresì che, avendo la delibera C.I.P.E. fissato la decorrenza delle eventuali variazioni tariffarie, dette variazioni continueranno ad essere applicate dagli enti gestori sulle bollette, in analogia a quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 24/88 pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 292 del 14 settembre 1988, in base al criterio del pro-die, ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

I limiti di incremento tariffario previsti in questa circolare non si applicano agli enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali si fa riferimento alla specifica normativa.

Sono legittimati ad applicare gli incrementi tariffari previsti ai punti 1, 2 e 3 della delibera Cipe in oggetto, i gestori in regime transitorio ossia, i gestori che alla data della decorrenza degli incrementi tariffari non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal D.M. 1 agosto 1996. Tale principio trova fondamento nell'art. 31, c. 29 della legge n. 448/1998 dove si afferma che «fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico sono fissati con deliberazione Cipe».

Conseguentemente, il soggetto competente ad effettuare la verifica della corretta applicazione della Delibera Cipe in oggetto è la Camera di commercio.

Gli Enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge o dagli atti convenzionali, gli enti gestori calcolano, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe sulla base dei criteri di cui ai punti successivi. Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul B.U.R.

3. Incremento tariffario per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in base al paragrafo 1 della Del. n. 117/2008 del CIPE)

L'incremento qui descritto riguarda il recupero degli incrementi tariffari concernenti gli anni 2003/2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della Delibera 18 dicembre 2008, n.

117/2008 del CIPE, quindi dal 26 marzo 2009. Le variazioni tariffarie si applicano quindi sulle tariffe vigenti al 25 marzo 2009.

Possono effettuare gli incrementi descritti nel presente paragrafo i gestori in regime transitorio ossia, i gestori che alla data del 26 marzo 2009 non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal D.M. 1 agosto 1996.

Gli enti e le imprese, quindi sia le gestioni in economia sia quelle non in economia, possono incrementare le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione, sia per usi domestici sia per usi non domestici, fino al 5% qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- presentazione del formulario riguardante i dati gestionali relativi agli anni 2002/2007;
- certificazione dell'avvenuta eliminazione del minimo impegnato o delle modalità atte ad eliminarlo entro il 31 dicembre 2010;
- dichiarazione del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int relativamente all'anno 2007.

In particolare:

- se $Int \leq 5\%$: l'incremento tariffario relativo al recupero 2003/2007 è pari al 5%
- se $Int \geq 10\%$: l'incremento tariffario relativo al recupero 2003/2007 ha valore nullo
- se $5\% < INT < 10\%$: interpolazione lineare, ossia: incremento tariffario = $10 - INT$

Presentazione del formulario

Il gestore è tenuto alla completa e corretta compilazione del formulario. Qualora la gestione dei comuni per i quali si chiede l'adeguamento tariffario sia iniziata successivamente al 2002, dovranno essere forniti i dati inerenti i periodi gestiti, indicandone la motivazione e la data di inizio gestione.

Superamento del minimo impegnato per gli usi domestici

La certificazione del superamento del minimo impegnato di cui al paragrafo 2) punto 1 della delibera si riferisce al minimo impegnato per utenze domestiche (residenti e non residenti) di cui al punto 1.3 della Del.CIPE 4 aprile 2001, n. 52/2001 e di cui al punto 1.4 della Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 131/02. Tale certificazione è chiaramente riferita al servizio di acquedotto, mentre per i servizi di fognatura o depurazione, il minimo impegnato non deve essere presente.

I gestori che non avessero completata la manovra di eliminazione del minimo impegnato per usi domestici, oltre a completare la relativa scheda nel formulario allegato seguendo i principi delle precedenti delibere (Del.CIPE n. 52/2001 del 2001, Del.CIPE n. 120/2001 del 2001 e Del.CIPE n. 131/02 del 2002), comunicheranno inoltre la programmazione (tempi e modi) per procedere all'eliminazione entro il 31 dicembre 2010.

L'eliminazione completa del minimo impegnato può avvenire in una sola tranche (anche per quantitativi superiori a 30 m³) purché l'incremento totale della parte variabile della tariffa, cui il gestore dovesse eventualmente ricorrere per bilanciare la perdita di ricavo derivante dalla riduzione del minimo impegnato, non superi il 2%.

NORME REGIONALI

ABRUZZO

Legge Regionale 2 febbraio 1984, n. 20. Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.

(B.U. 5 marzo 1984, n. 4)

TESTO VIGENTE AL 10 OTTOBRE 2015

Art. 1

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con legge n. 42 del 1952, legge n. 53 del 1968 e legge n. 228 del 1978, è ulteriormente prorogata di nove anni, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinuncia degli utenti.

Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge n. 129 del 1963, la proroga prevista dalla presente legge regionale o dalle leggi precedenti se ancora in corso, opera, in vigenza del vincolo medesimo e comunque non oltre il novennio di cui al primo comma, fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo è stato disposto.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, ove non incompatibili, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le legge n. 42 del 1952, legge n. 53 del 1968 e legge n. 228 del 1978.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 13 gennaio 1997, n. 2. Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994.

(B.U. 31 gennaio 1997, n. 2)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 12 APRILE 2011, N. 9

Art. 1 Finalità.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge n. 36 del 1994, la Regione Abruzzo con la presente legge disciplina le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
2. Il servizio idrico integrato sarà di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo della legge n. 36 del 1994; quest'ultimo termine è inderogabile.

Art. 2 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

[Abrogato].

Art. 3 Modifica degli ambiti territoriali ottimali.

1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui al successivo art. 6, previo parere dell'autorità di bacino interessata.
3. L'autorità di bacino esprime il proprio parere ed eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si considera favorevolmente espresso.
4. Le eventuali proposte di modifica degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sentiti gli organi interessati, sono sottoposte all'autorità di bacino per la determinazione di competenza di cui all'art. 12 comma quarto della legge n. 183 del 1989.
5. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di cui al successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.

Art. 4 Gestione acque reflue.

1. Al fine di consentire il riuso per scopi irrigui dell'acqua di risulta dalla depurazione, i consorzi di bonifica operanti nei territori degli ambiti, possono concorrere, previa convenzione con il competente soggetto gestore, alla gestione degli impianti di depurazione.

Art. 5 Gestione impianti di depurazione.

1. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni, l'ente gestore dell'ambito dovrà tener conto dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione e delle risorse professionali esistenti sul territorio.

Art. 6 Modalità di cooperazione.

1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dai servizi indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale provvedono a costituire un consorzio

obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni denominato "Ente d'Ambito".

3. Il Sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti residenti provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell'Ente d'Ambito e, in particolare:

- a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove apposite conferenze preliminari tra i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun ambito e, sulla scorta delle risultanze, predispone la Convenzione e lo Statuto dell'Ente d'Ambito sulla base degli schemi allegati sub. B) e sub. C) alla presente legge a formarne parte integrante e sostanziale;
- b) trasmette, tempestivamente, ai comuni la Convenzione e lo Statuto dell'Ente d'Ambito di cui al punto a) fissando contestualmente il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta dei componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto;
- c) trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede l'intervento sostitutivo del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 del 1990, nel caso di inosservanza degli obblighi e termini suddetti;
- d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub. B) della presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal Segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione;
- e) convoca e presiede l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Ente d'Ambito;
- f) assicura, con la struttura organizzativa e il personale del consorzio acquedottistico di cui alla L.R. n. 66 del 1978 e seguenti operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'Ente d'Ambito;

4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a nominare un commissario «ad acta», al quale assegna 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.

5. L'Ente d'Ambito costituisce struttura unitaria competente all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato. Esso assume con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 9, la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore o i gestori del servizio sia per quanto attiene alla sua instaurazione, modifica o cessazione.

Art. 7 Poteri sostitutivi.

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, alla costituzione dell'Ente d'Ambito provvede la Regione attuando le procedure sostitutive previste dall'art. 48 della legge n. 142 del 1990.

2. Il Commissario straordinario all'uopo nominato approva la Convenzione e lo Statuto secondo gli schemi allegati sub. B) e sub. C) ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Ente d'Ambito.

3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Ente d'Ambito.

4. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito.

Art. 8 Ordinamento dell'Ente d'Ambito.

1. L'Ente d'Ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Ente d'Ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni del presente articolo.

2. Ciascun Ente d'Ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione annuale, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinato in rapporto all'entità delle popolazione residente e/o delle utenze nel territorio del Comune medesimo. La rappresentatività assembleare di ciascun Comune è determinata in base alla quota di partecipazione di cui sopra; a quest'ultimo fine il numero dei voti di ciascun Comune non può comunque superare il 20% del totale dei voti assegnati.

3. Ciascun Ente d'Ambito può procedere ad acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri; possono, altresì, essere conferiti beni in natura dagli enti consorziati senza che gli stessi siano imputati alla quota di partecipazione. La valutazione sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.

4. All'Ente d'Ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lettera F della legge n. 36 del 1994, di proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi.

5. Ciascun Ente d'Ambito è dotato di un ufficio direttivo che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'ente medesimo. Gli Enti d'Ambito possono stipulare tra loro apposite convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione degli uffici direttivi.

6. La copertura dei posti degli uffici direttivi avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma quinto della legge n. 142 del 1990. Per accedere ai suddetti posti è necessario dimostrare il possesso di titoli e/o esperienze lavorative direttamente connessi ai posti da coprire in relazione alla peculiarità del servizio idrico integrato.

L'Ente d'Ambito dispone inoltre di servizi amministrativi necessari a consentirne l'ordinario e regolare funzionamento degli organi e può avvalersi, per il funzionamento di tali servizi, di personale comandato dagli enti consorziati e/o dai consorzi acquedottistici esistenti.

L'Ente d'Ambito, per specifiche prestazioni professionali, può avvalersi di consulenze esterne.

7. La contabilità dell'Ente d'Ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

8. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Ente d'Ambito sono disciplinati dallo Statuto.

9. Per deliberare il programma di interventi ed il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 comma 3 della legge n. 36 del 1994, la tariffa del servizio, la scelta delle forme di gestione, l'affidamento del servizio idrico integrato nonché il riconoscimento delle gestioni da salvaguardare ai sensi dell'art. 9 comma quarto della legge n. 36 del 1994, lo Statuto dell'Ente d'Ambito prevede quorum tali da assicurare un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 9 Competenze dell'Ente d'ambito.

1. L'Ente d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

2. Le funzioni di competenza dell'Ente d'Ambito attengono in particolare:

- b) la Delib.G.P. 31 luglio 1995, n. 3948, relativa ai criteri per il calcolo dell'importo previsto dall'articolo 13-bis della L.P. 28 agosto 1976, n. 39, modificata con Delib.G.P. 15 luglio 1996, n. 3336 e con Delib.G.P. 13 agosto 1999, n. 3530;
- d) l'articolo 19 del D.P.P. 29 gennaio 1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze inquinanti.

Art. 62 Copertura finanziaria.

1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 83050, 85060 e 85061 del bilancio provinciale 2002 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 60, comma 1, lettere c) ed e).
2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Allegati
(Omissis)

Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano 13 settembre 2004, n. 3353. Delimitazione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

(B.U. 9 novembre 2004, n. 45, S.O. n. 1)

TESTO VIGENTE AL 10 OTTOBRE 2015

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di delimitare n. 4 ambiti territoriali ottimali secondo le zone indicate nell'allegato 1.
- 2) che, nel caso in cui i comuni non siano in grado di organizzare il servizio integrato di fognatura e depurazione di cui all'art. 5 comma 1 della L.P. n. 8/2002 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Giunta procede secondo quanto disposto dall'art. 57 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, nominando un commissario ad acta che vi provveda a spese del comune.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione concernente la valutazione degli aspetti economici e organizzativi nonché delle prese di posizione dei comuni e delle comunità comprensoriali

Delimitazione e definizione degli Ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 8/2002

1. Generalità.

1.1. Premessa

L'art. 5 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, prevede la riorganizzazione dei servizi di fognatura e depurazione sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, sentiti i comuni, il Consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali.

Ai sensi del comma 1 del sopracitato articolo il "Servizio integrato di fognatura e depurazione" è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:

- a) la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovra-comunale (art. 5, comma 1);
- b) il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale (art. 5, comma 1);
- c) l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia (art. 1, comma 1);
- d) controlli degli scarichi nelle reti fognarie con l'istituzione di un adeguato servizio di controllo e di un laboratorio di analisi (art. 56, comma 6);
- e) definizione del prezzo per il servizio di fognatura e depurazione relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata, unico per tutto l'ambito territoriale ottimale (art. 53).

1.2. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O)

Nella delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito denominati A.T.O., si è tenuto conto della omogeneità idrogeografica dei singoli ambiti, di adeguate dimensioni gestionali e delle forme di gestione a livello comprensoriale già esistenti.

Premesso ciò sono stati proposti 4 Ambiti Territoriali Ottimali:

1) A.T.O. "Val Venosta"

Curon Venosta, Malles, Tubre, Glorenza, Sluderno, Prato allo Stelvio, Stelvio, Lasa, Silandro, Martello, Laces, Castebello-Ciardes, Senales.

2) A.T.O. "Bolzano - Burgraviato - Salto/Sciliar - Oltradige/Bassa Atesina"

Moso in P., San Leonardo in P., San Martino in P., Riffiano, Caines, Tirolo, Scenna, Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Merano, Marlengo, Cermes, Lana, Avelengo, Verano, Postal, Meltina, Gargazzone, Ultimo, San Pancrazio, Proves, Lauregno, Senale-San Felice, Tesimo, Nalles, Terlano, Andriano, Sarentino, San Genesio, Renon, Bolzano, Appiano, Selva Val Gardena, Santa Cristina Val Gardena, Ortisei, Castelrotto, Fié allo Sciliar, Tires, Nova Levante, Nova Ponente, Cornedo, Laives, Bronzolo, Caldaro, Vadena, Aldino, Ora, Termeno, Montagna, Anterivo, Trodena, Cortaccia, Egna, Magré, Cortina all'Adige, Salorno.

3) A.T.O. "Valle Isarco - Alta Valle Isarco"

Brennero, Vipiteno, Racines, Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza, Varna, Naz Sciaves, Luson, Bressanone, Velturmo, Chiusa, Funes, Villandro, Laion, Barbiano, Ponte Gardena.

4) A.T.O. "Pusteria"

Sesto, San Candido, Dobbiaco, Villabassa, Braies, Monguelfo, Rasun Anterselva, Valdaora, Perca, Predoi, Valle Aurina, Campo Tures, Selva Molini, Gais, Brunico, Corvara, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, San Lorenzo, Falzes, Chienes, Terento, Vandoies, Rio Pusteria, Rodengo.

1.3. Forme di cooperazione idonee

Le forme di cooperazione idonee sono le seguenti:

- a) Consorzio-Azienda (articolo 85-bis T.U.R.L.O.C. - Art. 41 bis L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 7 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10);
- b) Società per azioni a capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico locale (art. 88 T.U.R.L.O.C.- Art. 44 L.R. 4 gennaio 1993 n. 1; art. 10 L.R. 23 ottobre 1998 n. 10);
- c) Le Comunità comprensoriali di cui alla L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

1.4. L'ente responsabile del coordinamento per ciascun A.T.O.

A tale ente spetta il compito di promuovere gli atti necessari alla costituzione delle nuove forme di gestione del rispettivo A.T.O.

In particolare i principali compiti sono i seguenti:

- indire una conferenza dei sindaci dei comuni dell'A.T.O. per stabilire la forma di cooperazione;
- elaborare la proposta di convenzione ed il relativo statuto;
- richiedere l'approvazione della convenzione e dello statuto da parte dei comuni dell'A.T.O.;
- compiere tutte le attività ulteriori necessarie a rendere operativa la nuova forma di gestione.

I comuni indicati come responsabili del coordinamento per i singoli A.T.O. sono i seguenti:

A.T.O. 1 "Val Venosta"

Comune di Silandro

A.T.O. 2 "Bolzano - Burgraviato - Salto/Sciliar - Oltradige/Bassa Atesina"

Comune di Bolzano

A.T.O. 3 "Valle Isarco - Alta Valle Isarco"

Comune di Bressanone

A.T.O. 4 "Pusteria"

Comune di Brunico

1.5. Opere e impianti di interesse sovracomunale

Ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 8/2002 si tratta delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovra-comunale. Sono state considerate tali le opere a servizio di più comuni e quelle di proprietà di soggetti di interesse sovracomunale (Comunità comprensoriali, Consorzi di smaltimento di acque reflue, Provincia, ecc.).

In totale trattasi di 19 impianti di depurazione e dei relativi collettori principali.

2. Valutazione generale degli aspetti economici.

2.1. Premessa

Al fine di avere un quadro generale dei costi di gestione del servizio integrato di fognatura e depurazione per A.T.O è stato necessario eseguire un'analisi di dettaglio dei costi di gestione attuali dei singoli impianti di depurazione. In base a tale analisi di dettaglio è stato possibile quindi eseguire una valutazione dei costi di gestione futuri, considerando i possibili risparmi di spesa derivanti dall'ampiezza del servizio e della gestione comune degli impianti.

2.2. Costi di gestione degli impianti di depurazione dell'anno 2002

Da parte dei gestori degli impianti di depurazione sono stati messi a disposizione i costi di gestione dell'anno 2002, suddivisi per le varie componenti.

In seguito sono stati elaborati i dati per ogni Ambito Territoriale Ottimale, che verranno illustrati nei capitoli seguenti.

Nel complesso i costi di gestione degli impianti di depurazione della provincia di Bolzano ammontano a 17.783.056 €.

I costi di gestione minori si riscontrano in Val Venosta, mentre nelle altre zone i costi sono simili (vedi tabella successiva).

Ambito territoriale ottimale	1. Venosta	2. Bolzano e dintorni	3. Val Isarco- Wipptal	4. Pusteria	Totale
COSTI TOTALI 2002 €	1.151.853	10.045.648	2.114.226	4.471.329	17.783.056
Costo per m3 di acqua reflua [€/m3]	0,22	0,29	0,20	0,30	0,28
Costo per a.e. biologico [€/a.e. b]	14,80	18,88	21,18	19,79	19,32
Costo per a.e idraulico [€/a.e.i]	16,32	21,39	14,88	21,85	20,36

2.3. Valutazione dei costi di gestione futuri

Di seguito sono stati calcolati i costi di gestione futuri, considerando i risparmi possibili in base alle economie di scala con un gestore unico per bacino.

Sono stati considerati in particolare i vantaggi derivanti dalla condizione di grande utenza per le spese energetiche e della possibilità di ottimizzazione delle risorse umane esistenti. Per quanto riguarda il personale le sinergie sono possibili soprattutto in rapporto ai nuovi compiti che dovranno essere espletati. Con la gestione comune è possibile inoltre avere prezzi più convenienti anche per lo smaltimento del fango. Per la manutenzione ordinaria degli impianti si è stimata una spesa annua pari al 10 % delle spese di gestione.

Nella tabella successiva sono stati riassunti i risultati relativi alla valutazione dei costi di gestione futuri e da essi risulta possibile un risparmio annuo complessivo pari a 2.000.000 €. I risparmi maggiori riguardano l'ambito della Val Pusteria ed in parte anche la zona di Bolzano e dintorni.

Concludendo è possibile affermare, che dal punto di vista economico la riorganizzazione dei servizi di fognatura e depurazione risulta in ogni caso vantaggiosa, con una netta riduzione dei costi di gestione.

Ambito territoriale ottimale	1. Venosta	2. Bolzano e dintorni	3. Val Isarco - Wipptal	4. Pusteria	Totale
Costi totali 2002 €	1.151.853	10.045.648	2.114.226	4.471.329	17.783.056
COSTI TOTALI 2002 €	1.131.027	9.160.254	1.927.201	3.404.174	15.622.656
Risparmio annuo €	20.826	885.394	187.016	1.067.155	2.160.400
Costo per m3 di acqua reflua [€/m3]	0,22	0,27	0,24	0,24	0,24
Costo per a.e. biologico [€/a.e. b]	13,97	17,22	19,30	16,40	16,97
Costo per a.e idraulico [€/a.e. i]	16,02	19,50	13,56	17,69	17,89

3. Valutazione degli aspetti organizzativi.

Nel corso dei vari incontri con i comuni, le Comunità comprensoriali ed i consorzi sono emersi problemi in merito ai seguenti argomenti:

- forme di cooperazione idonee;
- durata dell'affidamento;
- contratti di gestione esistenti;
- proprietà degli impianti;
- modalità di partecipazione dei comuni alle decisioni rilevanti (ad es. nuovi investimenti, coordinamento, attività di controllo, manutenzione straordinaria, ecc.);
- copertura dei costi di futuri investimenti;
- smaltimento fanghi;
- futuri contributi provinciali per la realizzazione degli impianti e versamenti alla Provincia.

Dopo aver esaminato a lungo ogni singolo aspetto e aver verificato le soluzioni possibili si è giunti alla formulazione delle seguenti proposte.

3.1. Forme di cooperazione idonee

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> POTESTÀ LEGISLATIVA --> SERVIZIO IDRICO

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.658 del 22/04/2013 - Relatore: Luigi Viola - Presidente: Angela Radesi

Sintesi: La disciplina delle autorità d'ambito territoriale ottimale rientra sia nella materia della tutela della concorrenza, poiché l'individuazione di un'unica autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato, sia nella materia della tutela dell'ambiente, poiché l'allocazione delle competenze sulla gestione dell'autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare le risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa come "sistema" nel suo aspetto dinamico; materie, entrambe di competenza esclusiva statale.

Estratto: «Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso, la Sezione, superando il proprio contrario avviso espresso in precedenza (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010 n. 6863), deve manifestare la propria adesione all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011 n. 5788) che ha concluso per la complessiva infondatezza della costruzione proposta da parte ricorrente, sulla base di una ricostruzione accurata del sistema di competenze in materia di gestione delle acque che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: «il fulcro della ratio decidendi, che sorregge il primo capo dell'impugnata sentenza, è costituito dalle affermazioni: - che dal quadro normativo applicabile *ratione temporis* alla vicenda richiamata in giudizio "scaturisce la chiara attribuzione, in via esclusiva, all'Autorità d'ambito, dell'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, a un tempo, onere per l'utenza e provento per il gestore del servizio, fatta salva la competenza dello Stato per l'individuazione del c.d. metodo normalizzato di cui al d.m. 1 agosto 1996"; - che "per contro, come risulta dalla lettura dell'art. 161 del Codice dell'ambiente, il Co.Vi.Ri. è titolare attraverso la possibilità di esprimere osservazioni, rilievi e prescrizioni, di un potere d'impulso e di indirizzo, senza però che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, l'esercizio di questi poteri possa sconfinare in una attività di amministrazione attiva"; - che "i poteri di vigilanza esercitati dal Co.Vi.Ri. devono arrestarsi dinnanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d'ambito, con particolare riguardo a quei profili tecnico discrezionali attinenti alla determinazione della tariffa giacché, diversamente opinando, si finirebbe con il consentire la sovrapposizione dell'apprezzamento di merito del primo a quello delle seconde"; - che "appare confermata la tesi secondo cui il Co.Vi.Ri. (...) ove ritenga siano posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152 non può esercitare direttamente poteri sostitutivi o imporre direttamente ai medesimi di adeguarsi ai propri rilievi, ma deve attivarsi in tal senso promuovendo le opportune iniziative giurisdizionali" (v. così, testualmente, l'impugnata sentenza). Le citate affermazioni hanno condotto alla declaratoria d'illegittimità della gravata delibera del CO.VI.R.I. per violazione della sfera di autonomia riservata all'Autorità d'ambito, "quale emanazione dei comuni che la costituiscono" e lesione delle relative prerogative di rango anche costituzionale....La riconduzione – operata nell'impugnata sentenza – delle autorità d'ambito nel novero degli organismi costituenti emanazione dei poteri organizzativi delle autonomie locali garantiti sul piano costituzionale non può essere condivisa, in quanto la stessa si pone in netto contrasto con la consolidata

giurisprudenza costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la disciplina delle autorità d'ambito territoriale ottimale rientra sia nella materia della tutela della concorrenza, poiché l'individuazione di un'unica autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato, sia nella materia della tutela dell'ambiente, poiché l'allocazione delle competenze sulla gestione dell'autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare le risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa come "sistema" nel suo aspetto dinamico; materie, entrambe di competenza esclusiva statale (v. in tal senso, di recente, Corte cost. 13 aprile 2011, n. 128, dichiarativa dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del sopra citato art. 1, comma 1-quinquies, d.-l. 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, e della spettanza allo Stato della facoltà di disporre la soppressione delle Autorità d'ambito, escludente le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali; nonché gli ulteriori precedenti ivi richiamati, in particolare la sentenza n. 24 luglio 2009, n. 246; v. altresì, sotto altro e diverso profilo, la giurisprudenza costituzionale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica – a partire dalla sentenza 17 novembre 2010, n. 325 –, la quale non ha riconosciuto spazio alcuno alla potestà legislativa regionale o all'autonomia statutaria o regolamentare degli enti locali, poiché tale materia mira, a sua volta, a tutelare la concorrenza, di conseguenza rientrando nella competenza esclusiva statale). Non essendo le autorità d'ambito qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, e dunque riconducibili al numero chiuso degli organi espressivi del generale principio rappresentativo, ma essendo gli stessi – quale manifestazione eventuale di un modulo organizzativo uniforme di cooperazione ai fini dell'amministrazione del servizio idrico integrato (vale a dire, dell'organizzazione, del controllo e dell'affidamento della gestione del servizio in esame, nonché della programmazione delle infrastrutture idriche) – muniti di personalità giuridica distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio e titolari di autonomi rapporti giuridici senza l'intermediazione degli enti locali che ne fanno parte, l'incidenza degli atti del CO.VI.R.I., posti in essere nell'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull'operato delle Autorità d'ambito, sul correlativo assetto regolatorio e tariffario non integra alcuna lesione né delle autonomie locali collegate al principio rappresentativo né delle competenze assegnate agli enti territoriali locali, quale invece erroneamente ritenuta nell'impugnata sentenza con riguardo alla gravata delibera» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011 n. 5788). Come desumibile dalla citazione della detta sentenza sopra riportata, la decisione del Consiglio di Stato (che ha riformato proprio la precedente sentenza 23 dicembre 2010 n. 6863 della Sezione) è poi fondata su una ricostruzione complessiva del sistema di competenze posto a base dell'istituzione degli A.A.T.O. e non su peculiari «elementi fattuali tipici di quel giudizio» come sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 16 novembre 2012; deve pertanto concludersi per la complessiva legittimità dell'imposizione, da parte della Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche, di prescrizioni direttamente applicative in sede di controllo, non essendo possibile circoscrivere i poteri della Commissione al solo controllo di legittimità»

CORTE COSTITUZIONALE n.67 del 12/04/2013 - Relatore: Giuseppe Tesaurò - Presidente: Luigi Mazzella

Sintesi: La determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Estratto: «4.— Questa Corte ha in più occasioni affrontato il problema dell'ambito materiale in cui collocare la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, giustificando originariamente l'azione unitaria svolta dallo Stato con il fine di garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare di produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. In particolare, con la sentenza n. 246 del 2009, la Corte ha scrutinato la disciplina della determinazione della tariffa d'ambito territoriale ottimale, la cui riconducibilità alla potestà normativa statale era stata contestata da alcune Regioni. La pronuncia ha evidenziato che i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma allora censurata «attengono all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali». Successivamente, la sentenza n. 29 del 2010 ha ribadito che dal complesso normativo contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Secondo questa Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». La finalità della tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali. La medesima pronuncia, poi, riconnette l'uniforme metodologia tariffaria, adottata dalla legislazione statale, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008). 5.— La costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. E' quindi in relazione a tali principi che vanno esaminate le singole censure sollevate.»

Sintesi: Allorché la normativa regionale incida sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato, sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 D. Lgs. 152/2006, per ciò stesso deve ritenersi illegittima, senza che, sotto tale profilo, possa essere rivendicata la competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali.

Estratto: «6.— Il Presidente del Consiglio dei ministri assume, in primo luogo, che gli artt. 4, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, della legge reg. Veneto n. 17 del 2012, attribuendo ai

esso al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché invasivo anche in questo caso delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. 8.1.— Anche in questo caso la questione è fondata. 8.2.— Va osservato, preliminarmente, come su di essa espliciti necessariamente un effetto dirimente la decisione di accoglimento, che iscrive nell'ambito delle competenze statali l'attività di approvazione delle tariffe da parte dell'autorità di bacino, disciplinata dalle norme regionali impugnate. Il censurato art. 11, comma 1, infatti, dispone che nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione degli atti di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della medesima legge regionale – e quindi anche nell'adozione dell'atto di approvazione delle tariffe prevista dalla lettera e) – il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provveda in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. L'attribuzione di un simile potere sostitutivo, relativamente ai casi di inerzia nell'approvazione o aggiornamento delle tariffe, riguardando una funzione che non compete alla Regione, necessariamente soffre del medesimo vizio di competenza della norma che aveva previsto la funzione. Inoltre, emerge al riguardo anche il contrasto con l'art. 10, comma 14, del citato d.l. n. 70 del 2011, che espressamente attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale, prevedendo che la stessa «nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.»»

Sintesi: La determinazione delle componenti di costo della tariffa del servizio idrico integrato spetta agli organi statali, per cui è illegittima la norma regionale che leda tale assetto di competenze, attribuendo a delle autorità locali il compito di determinare una quota di investimento da destinare agli enti locali per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico e a difesa della qualità dell'acqua potabile.

Estratto: «7.— Viene poi censurato l'art. 7, comma 5, della legge Reg. Veneto n. 17 del 2012, in quanto, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, ed incidendo in tal modo sulle componenti tariffarie, avrebbe invaso anche in tal caso le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, ponendosi in contrasto, anche in questo caso, con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, nonché con l'art. 10, comma 14 del d.l. n. 70 del 2011, che attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe. 7.1.— La questione è fondata. 7.2.— La norma attribuisce ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa dell'anno precedente, destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico montano a difesa della qualità dell'acqua potabile. E' pacifico, tuttavia, in primo luogo, che la disciplina statale sopra richiamata riserva alle autorità statali la fissazione delle componenti di costo delle tariffe, atteso che, per il disposto del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per

rappresenta un mero riflesso di fatto del danno al patrimonio sociale, annoverabile tra i rischi connessi, per definizione, alla titolarità della partecipazione azionaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2005, n. 17938); né il principio de quo, con i relativi corollari sul piano della legittimazione processuale, patisce deroghe pur se il socio sia il socio di maggioranza, o pervenga ad assumere il controllo pressoché totalitario della società stessa (Cass., Sez. lav., 7 aprile 2006, n. 8174). Se ne desume, sul piano processuale, che la qualità di socio, non individuando, né radicando in capo a costui interessi legittimi distinti da quelli della società nei riguardi dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi di questa, ma rendendo configurabile solo un interesse di mero fatto del socio all'accoglimento del ricorso contro tali provvedimenti, lo legittima esclusivamente all'intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso contro i provvedimenti in questione, e non all'impugnazione autonoma degli stessi (T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 aprile 2007, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 776, che nota come nei confronti dei singoli soci i provvedimenti, di cui la società è destinataria, possano esplicare solo effetti riflessi e derivati). Il socio non può neppure proporre un'autonoma domanda di risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti amministrativi, giacché in questa ipotesi l'unico pregiudizio astrattamente configurabile, in rapporto di derivazione causale diretta dall'attività amministrativa, è quello sofferto dalla società e non dal socio (mancando per quest'ultimo il nesso di consequenzialità immediata e diretta e non potendosi, in ogni caso, correre il pericolo di una duplicazione del ristoro inerente ad un unico danno: cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 17938/2005, cit.).

3.3. In forza dei principi ora esposti, è, quindi, inammissibile l'azione proposta dalla ricorrente Crea S.p.A., che, agendo in veste di socio minoritario della G.E.A.L. S.p.A., impugna provvedimenti ed atti lesivi della posizione di altro e distinto soggetto (appunto, la G.E.A.L. S.p.A.) ed in tal modo si pone quale soggetto la cui domanda è diretta a far valere interessi dichiaratamente altrui. Come ben evidenziato da una significativa decisione (T.A.R. Lazio, Latina, 12 luglio 2002, n. 777), a sostegno della legittimazione dell'odierna ricorrente non giova nemmeno richiamare i principi che governano i raggruppamenti temporanei di imprese: principi in base ai quali, laddove la mandante non si attivi, le mandatarie possono tutelare le posizioni del raggruppamento nel suo complesso, anche attraverso azioni autonome. Infatti, non si possono confondere i raggruppamenti temporanei di imprese con le società per azioni: i primi non costituiscono soggetti giuridici distinti dai partecipanti, pertanto ogni partecipante è titolare di un autonomo diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi e, indirettamente, dei diritti ed interessi degli altri soggetti raggruppati. Al contrario, la società per azioni costituisce soggetto giuridico distinto dai soci ed ulteriore rispetto ad essi, e che agisce attraverso i propri organi, con il corollario che il socio – ribadisce la sentenza ora riportata – non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società medesima, tranne che si munisca degli opportuni titoli legittimanti, alla stessa stregua di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto di un altro: titoli legittimanti – è necessario aggiungere – del tutto mancanti in capo alla Crea S.p.A. nella fattispecie qui in esame.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> ACQUEDOTTI

TAR BASILICATA n.697 del 29/09/2014 - Relatore: Michele Perrelli - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: L'allacciamento idrico completamente interrato e pienamente compatibile con il Piano Territoriale paesistico di area vasta è opera liberamente realizzabile, ai sensi dell' art.6 co.1 lett. d del D.p.r. 380/2001.

Estratto: «3.- L'Amministrazione intimata nella relazione tecnica (anch'essa impugnata) ritiene che la realizzazione di una rete idrica completamente interrata e in parte transitante su terreni comunali, necessita del permesso di costruire . In realtà, come da atto lo stesso comune nella relazione tecnica (pag. ne 8 e 9), parte ricorrente aveva richiesto e ottenuto dall'Acquedotto Lucano parere favorevole in merito alla realizzazione dell' intervento. Tale assunto è comprovato dalla nota n. 62988 del 21.12.2011 con la quale l'Acquedotto Lucano chiedeva chiarimenti al comune in ordine alla sospensione dei lavori da quest'ultimo disposta. In vero, proprio l'Amministrazione comunale, con nota n.3083, richiedeva all'Acquedotto lucano la documentazione tecnica-amministrativa " in considerazione del fatto che l'intervento doveva essere realizzato non sul territorio di competenza (dell'Acquedotto n.d.r.) ma bensì sulla rete di proprietà comunale" (cit. relazione tecnica pag.8). A tale nota, l'Acquedotto, rispondeva prendendo semplicemente atto della posizione del comune senza, tuttavia,riconoscere espressamente la competenza comunale in ordine alla gestione della condotta interessata dall'opera anch'essa oggetto della lite.Quindi, il ricorrente, ha diligentemente operato richiedendo l'autorizzazione al soggetto pubblico, ordinariamente competente, e provvedendo a versare i relativi oneri, tanto che l'Acquedotto lucano ha comunicato al comune, stando alla relazione tecnica comunale, la propria intenzione di restituire le somme che il P. aveva versato allo stesso ente.Ciò detto, occorre sottolineare, che l'intervento in questione, si è svolto al di fuori del centro abitato e in un area sottoposta all'applicazione del Piano Territoriale paesistico di area vasta, il quale consente la realizzazione di infrastrutture tecnologiche completamente interrate fatte salve le caratteristiche morfologiche e vegetazionali preesistenti. Nel caso di specie l'opera realizzata, costituita da un allacciamento idrico completamente interrato, risulta pienamente compatibile con il Piano Territoriale paesistico di area vasta e pertanto liberamente realizzabile ai sensi dell' art.6 co.1 lett. d del D.p.r. 380/2001.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> COPERTURA DI CANALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.52 del 13/01/2010 - Relatore: Luigi Maruotti - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: E' legittimo il diniego di una proposta di piano di recupero che, pur prevedendo di realizzare gli standard urbanistici mediante copertura parziale di un canale, sia stato presentato senza aver preventivamente ottenuto l'assenso del Consorzio di bonifica specificamente competente.

Estratto: «3.4. Ha un carattere preliminare l'esame della assenza degli standard e della fattibilità della copertura parziale del canale, rilevata dal consiglio comunale.Osserva la Sezione che la società appellata già nel corso del giudizio di primo grado ha ammesso di non aver acquisito alcun assenso da parte del Consorzio di bonifica est Ticino-Villoresi, per la realizzazione del progetto.Tale circostanza risulta del resto anche dalla nota n. 1094 del 10 febbraio 1999, con cui il Consorzio ha comunicato che la società non ha mai inoltrato alcuna

istanza avente ad oggetto opere da realizzare sul tratto di canale in questione ed ha ribadito la necessità di una propria previa autorizzazione per la realizzazione di “qualsiasi opera interferente con la sede dei canali e loro banchine o con la striscia di terreno” da conservare per i lavori di manutenzione. Tali risultanze sono decisive per indurre a concludere che il consiglio comunale ha legittimamente posto a base del proprio diniego la concreta non realizzabilità della copertura del canale e il conseguente mancato soddisfacimento degli standard a parcheggi.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> DARSENA

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.596 del 04/06/2014 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Mario Mosconi

Sintesi: Il binario per l'alaggio delle imbarcazioni assentito unitamente alla darsena ne costituisce pertinenza e beneficia della relativa tutela sul piano urbanistico-edilizio.

Estratto: «(c) nel merito, la presenza del binario per l'alaggio delle imbarcazioni non può essere definita abusiva, in quanto tale struttura è stata in realtà assentita unitamente alla darsena, di cui costituisce pertinenza. Poiché la darsena è stata autorizzata dal Comune ancora nel 1960, il binario beneficia, sul piano urbanistico-edilizio, della tutela dovuta alle situazioni ormai consolidate; (d) è invece sul piano dei diritti demaniali che la situazione non può dirsi consolidata, in quanto la regolarizzazione dell'uso della spiaggia e del tratto di lago interessato dal binario è intervenuta solo nel 2005. Del resto, il titolo della detenzione dei beni demaniali è intrinsecamente precario, e non dà origine a un diritto di insistenza, una volta che l'ente gestore del bene demaniale decida che tale utilizzazione è contraria all'interesse pubblico. A maggior ragione, non può esservi alcuna forma di consolidamento della posizione giuridica del concessionario di beni demaniali se quest'ultimo non osserva gli impegni assunti attraverso il disciplinare di concessione;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.647 del 09/02/2010 - Relatore: Roberto Giovagnoli -
Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: La darsena è uno specchio d'acqua, interno e riparato dal porto, ove stazionano le navi anche ai fini del rimessaggio e di riparazione, ed è cosa diversa dalle opere di accosto.

Estratto: «La questione centrale ed assorbente è stabilire se l'Autorità portuale si fosse obbligata, con l'accordo e con la concessione n. 14/2005, a costruire una darsena. A tale interrogativo deve darsi risposta negativa come si evince dalle considerazioni che seguono. Nell'accordo denominato “sostitutivo della concessione demaniale marittima ex art. 18, comma 4, l. 28/01/1994, n. 84”, avente prot. N. 509 U/05 DEM del 25.1.2005, l'Autorità Portuale ha assunto l'impegno di “eseguire a proprio carico le opere di accosto per l'alaggio ed il varo delle unità navali prodotte nel cantiere, conformemente alle esigenze della operatività portuale, ferma restando la facoltà del richiedente di eseguire, previa autorizzazione, a propria cura e spese, opere provvisorie per l'alaggio e il varo delle unità in attesa del perfezionamento degli interventi relativi alla realizzazione delle strutture di accosto

da parte dell’Autorità Portuale”. In quell’accordo, quindi, non vi è assunzione di obbligo da parte dell’Autorità di costruire una darsena, ma il diverso obbligo di eseguire le opere di accosto. Sotto tale profilo, non possono che essere ribadite le conclusioni del primo giudice in ordine alle differenze tra le due opere: la darsena è uno specchio d’acqua, interno e riparato dal porto, ove stazionano le navi anche ai fini del rimessaggio e di riparazione, mentre le opere di accosto sono costituite dalle banchine, dai pontili e dai ducs d’Albe e servono per fonire e ormeggio alle navi, assicurare collegamento tra la nave in attracco e la terra, contenere i terrapieni di fronte agli specchi liquidi delle darsene. Il Collegio ritiene, inoltre, che quell’accordo, nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti (“accordo sostitutivo della concessione demaniale”), fosse in realtà, come risulta da una più attenta lettura del suo contenuto dispositivo (cfr., in particolare, l’art. 5, in cui si fa riferimento al futuro perfezionamento della concessione), un accordo meramente prodromico alla concessione finalizzato alla immediata immissione della società istante nel possesso dell’area demaniale.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> PISCINE

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1708 del 27/07/2015 - Relatore: Maurizio Santise - Presidente: Francesco Riccio

Sintesi: La tubazione di mt. 10,00 ed il locale tecnico a servizio di una piscina, realizzati in zona caratterizzata da penetranti vincoli paesaggistico ambientali, richiedono il previo ottenimento del titolo abilitativo, indipendentemente dalla questione della natura demaniale o meno dell’area su cui insistono le opere indicate.

Estratto: «Appare risolutivo a tale fine l’argomentazione che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in quanto, comunque, non può negarsi che le opere contestate sono state realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo, indipendentemente dalla questione della natura demaniale o meno dell’area su cui insistono le opere indicate. Né può sostenersi che le opere non richiedevano alcun titolo abilitativo, in considerazione della consistenza delle stesse e con riguardo alla zona interessata, caratterizzata da penetranti vincoli paesaggistico ambientali. Ne deriva, pertanto, che il ricorso è infondato.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.719 del 10/02/2015 - Relatore: Carlo Mosca - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: Sull’area classificata dal piano del territorio come di protezione integrale con restauro è preclusa la realizzazione di una piscina.

Estratto: «2. Ciò posto, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza il ricorso proposto in primo grado va respinto. La motivazione posta dalla Soprintendenza a base dell’atto impugnato in primo grado consente, infatti, di individuare, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza, lo stato del fabbricato legittimamente assentito e quali siano le opere abusive la cui realizzazione senza titolo impedisce la regolare successione di altri titoli abilitativi. L’atto di annullamento, come è dato evincere nella premessa, fa riferimento agli

elaborati trasmessi alla Soprintendenza con il provvedimento comunale n.40 del 22 maggio 2009 che autorizzava l'originaria ricorrente e attuale appellata ad effettuare opere edili consistenti nella sistemazione di aree esterne da realizzare alla via provinciale Marina Piccola, 39 del Comune di Capri. Dalla stessa premessa si evince che gli elaborati fanno riferimento alla relazione tecnica di parte indicante la zona di intervento come zona di protezione integrale con restauro paesistico ambientale (P.I.R.) del P.T.P., zona invece individuata come zona di recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico-ambientale (RUA) nella relazione illustrativa del Comune. Lo stesso provvedimento autorizzatorio fa, altresì, riferimento al d.m. 20 marzo 1951, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dell'isola di Capri, cioè di c.d. vincolo paesaggistico, nonché al d.m. 8 febbraio 1989 di approvazione del Piano territoriale paesistico di Capri e Anacapri che pone a sua volta delle limitazioni alle facoltà proprietarie, le quali limitazioni risultano dagli accertamenti della stessa Soprintendenza essere state violate. In sostanza, essendo la vasca/piscina in questione inserita progettualmente in un'area esterna, immediatamente adiacente all'immobile già oggetto di condono per interventi ampliativi, è stato accertato che gli interventi autorizzati dal Comune andavano a inserirsi in un'area modificata dalla costruzione di terrazzamenti e terrazze non oggetto di sanatoria e di conseguenza tali interventi erano da considerare illegittimi come la stessa autorizzazione, in quanto connessi direttamente con opere esterne eseguite abusivamente. Il provvedimento di annullamento della Soprintendenza ha adeguatamente evidenziato un elemento costitutivo dell'illegittimità dell'atto comunale di base, vale a dire un insanabile contrasto tra la relazione tecnica e la relazione illustrativa. L'atto autorizzatorio comunale andava poi annullato, essendo l'area, su cui progettualmente avrebbe dovuto inserirsi la vasca/piscina, in una zona classificata dal P.T.P. di Capri come di protezione integrale con restauro paesistico-ambientale (PIR). Sul che vi è al riguardo ormai copiosa e specifica giurisprudenza negativa di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 110; 19 gennaio 2011, n. 366 e 371; 2 marzo 2011, n. 1300 e 1306; 13 settembre 2012, n. 4875; 5 marzo 2013, n. 1316; 23 settembre 2014, n. 4785).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.5771 del 07/11/2014 - Relatore: Luca De Gennaro - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Ai fini del computo della volumetria di un manufatto rilevano anche gli elementi interrati tra i quali deve ricomprendersi anche una piscina che non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico attesa la funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Estratto: «3.- Il Tribunale giudica il ricorso infondato. La previsione dell'art. 167 del DLgs 42/2004 in un'ottica di apicale protezione dei valori paesaggistici esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi realizzati che abbiano comportato "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, non è dubitabile che la piscina costituisca, al pari dei locali di pertinenza, un aumento volumetrico e pertanto si ponga fuori dalla previsione invocata. Basta qui richiamare il seguente principio di portata generale in materia (CdS sez. VI - sent. nr. 4503 dell'11 settembre 2013): "...la Sezione richiama e ribadisce in questa sede la propria consolidata giurisprudenza, per la quale - come si desume dall'articolo 167, comma 4, del medesimo Codice - hanno rilievo paesaggistico i volumi interrati e seminterrati: così come per essi è

applicabile il divieto di sanatoria quando sono realizzati senza titolo (perché il comma 4 vieta il rilascio della sanatoria paesaggistica quando l'abuso abbia riguardato volumi di qualsiasi natura), così essi hanno una propria rilevanza paesaggistica per le opere da realizzare". Come dunque già enunciato da questo Tribunale (Tar Campania/Napoli - sez. VII - n. 2088/2009, n. 1/2014) tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede. Quanto alla pavimentazione del vialetto, si deve ritenere che non possa essere valutata isolatamente ma considerata insieme alla piscina quale intervento non ammesso ai sensi delle disposizioni citate. L'opera in oggetto in quanto facente parte di un insieme di opere non compatibili sul piano paesaggistico resta dunque esclusa dalla possibilità di sanatoria; per giurisprudenza consolidata infatti nel giudicare su di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve necessariamente effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione; di conseguenza, in presenza di un abuso di notevoli dimensioni, composto da diverse opere l'una funzionale all'altra, si è in realtà in presenza di un'unica attività di trasformazione urbanistica. Il provvedimento negativo dunque risulta compiutamente motivato con il riferimento alla disposizione dell'art. 167 DLgs 42/2004 che esclude le opere in oggetto dal novero di quelle sanabili. Stante la infondatezza nel merito delle censure proposte, si dequotano i rilievi procedurali con riferimento alla violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 atteso che il provvedimento impugnato, non avrebbe potuto avere in nessun caso, diverso contenuto. Per giurisprudenza costante la violazione dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi interpretare la disposizione sul cosiddetto preavviso di diniego alla luce del successivo art. 21 octies della medesima legge, in base al quale, laddove sia dedotto un vizio di natura formale, è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati (ex pluris, Tar Lazio/Roma - Sez. II ter nr. 5503 - 15 giugno 2007).»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1142 del 21/07/2014 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni oggettive (fatta salva la rilevanza paesaggistica per l'evidente trasformazione visiva) non integra di per sé, dal punto di vista edilizio, la violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi né degli standard, atteso che non si determina un aumento del carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno.

Estratto: «In linea generale, circa la necessità che la non ammissibilità di manufatti pertinenziali quali le piscine debba essere prevista espressamente (oltre che ragionevolmente) dal piano, vanno richiamati alcuni principi già espressi dalla giurisprudenza prevalente e dalla sezione. In primo luogo è stato evidenziato come in linea generale l'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni oggettive (fatta salva la rilevanza paesaggistica per l'evidente trasformazione visiva) non integri di per sé, dal punto di vista

edilizio, la violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi né degli standard, atteso che non si determina un aumento del carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e che i vani per impianti tecnologici sono per tale natura consentiti (cfr. ad es. CdS 19512014). In secondo luogo, la sezione ha già ribadito che la realizzazione di una piscina in generale costituisce opera pertinenziale che non implica consumo dei suoli per le sue caratteristiche (cfr. ad es. sent n. 2992008). In terzo luogo, è già stato evidenziato (e con riferimento a contesti di particolare pregio, paesaggisticamente vincolati) che l'introduzione dell'elemento piscina di per sé non comporta l'eliminazione di essenze arboree e migliora significativamente l'impatto ambientale (cfr. ad es. Tar Campania 115652007).»

Sintesi: Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale.

Estratto: «In definitiva, rispetto alla genericità del diniego ed all'assenza di specifici divieti, vale il principio generale a mente del quale una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 10411993 e 19512014 cit). Analogamente va concluso, con la prevalente giurisprudenza, che nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo assolve essenzialmente la funzione di preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali, ma non preclude la realizzazione di specifici manufatti aventi una destinazione non agricola, ove gli stessi non rechino turbativa all'assetto territoriale, risultando ininfluenti che l'opera realizzata (nella specie, una piscina scoperta) non sia destinata al servizio di una residenza rurale in senso stretto (cfr. ad es. Tar Piemonte 25522009).»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.802 del 28/05/2014 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni oggettive (fatta salva la rilevanza paesaggistica per l'evidente trasformazione visiva) non integra di per sé, dal punto di vista edilizio, la violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi né degli standard, atteso che non si determina un aumento del carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e che i vani per impianti tecnologici sono per tale natura consentiti.

Estratto: «Infine, dall'analisi del progetto e della disciplina regolatoria comunale, emerge la realizzazione di una piscina di dimensioni maggiori rispetto a quelle ammesse dalla vigente pianificazione urbanistica (art. 35 bis nta prg); in proposito, infatti, il lotto di proprietà da prendere in considerazione non può che essere quello del soggetto richiedente in quanto ogni diversa interpretazione, oltre a forzarne la lettera e la ratio, risulterebbe scontrarsi con il superiore principio della ragionevolezza, non potendo la disciplina pianificatoria premiare – in caso di edificio condominiale o comunque contenente diverse proprietà – unicamente il primo

richiedente titolo a realizzare una piscina. Al riguardo, occorre peraltro evidenziare come in linea generale l'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni oggettive (fatta salva la rilevanza paesaggistica per l'evidente trasformazione visiva) non integri di per sé, dal punto di vista edilizio, la violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi né degli standard, atteso che non si determina un aumento del carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e che i vani per impianti tecnologici sono per tale natura consentiti (cfr. ad es. CdS 19512014).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1951 del 16/04/2014 - Relatore: Doris Durante -
Presidente: Mario Luigi Torsello

Sintesi: La piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha certamente natura obiettiva di pertinenza, e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale.

Sintesi: L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumentano il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i relativi vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.

Estratto: «E' indubbio che la realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, lett. a) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede la realizzabilità delle pertinenze con la semplice autorizzazione gratuita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041).Ciò che rileva, infatti, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. a) «opere costituenti pertinenze od impianti tecnici al servizio di edifici già esistenti», è che sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l'opera da realizzare e tale rapporto sia oggettivo nel senso che la consistenza dell'opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e deve inquadarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale.Nel caso in esame, la piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha certamente natura obiettiva di pertinenza, e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale.Tanto risulta, peraltro, dalla relazione dell'ing. G, c.t.u. nominato dalla Corte di Appello di Potenza nella causa civile intentata da P.R.M. per l'asserita violazione delle distanze.Nella suddetta relazione si legge "l'intervento edilizio realizzato, stante la destinazione attuale delle opere a piscina con un modestissimo vano tecnologico e solarium, può essere sostanzialmente ritenuto equivalente ad un riempimento di terreno del volume della costruzione emergente dal pregresso andamento del piano di campagna. Con ciò, quindi, esso è assimilabile piuttosto ad una sistemazione complessiva di parte del terreno a quota più elevata di quella naturale preesistente e della restante parte a quota meno elevata, allo scopo di realizzare una superficie orizzontale (a due diversi livelli) pavimentata (solarium) ed una piscina con relativo vano tecnologico all'interno

di tale volume artificiale".Ciò consente di riconoscere la natura di volumi tecnici dei piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici.In conclusione, può ben affermarsi che l'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumentano il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.858 del 20/11/2012 - Relatore: Pietro De Berardinis -
Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Costituiscono indubbiamente costruzioni, produttive di volume, tutti quei locali che non si possono qualificare come pertinenze tecnologiche della piscina autorizzata, a cominciare dal locale destinato a deposito degli strumenti e materiali per la conduzione e la manutenzione della piscina, trattandosi di destinazione per niente affatto necessitata ed in ogni caso agevolmente reversibile.

Estratto: «Un secondo profilo attiene al contrasto con l'art. 7, parag. 8), delle N.T.A. del P.R.G. (regolante la "distanza dai confini e dal filo stradale"), in base al quale "la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a 5 mt salvo il caso in cui siano possibili costruzioni "in aderenza"". Sul punto deve rilevarsi che il ricorrente contesta la sussistenza dei riferiti contrasti negando la configurabilità delle opere realizzate quali "edifici" o "costruzioni", tali da produrre volume o da incidere sugli standard di zona e, per tal via, affermando la piena compatibilità di dette opere con la disciplina urbanistica: l'assunto non può, però, condividersi, in primo luogo per quanto concerne i cd. locali tecnici, i quali lungi dal potersi qualificare come pertinenze tecnologiche della piscina autorizzata, rientrano invece nella nozione di "fabbricato accessorio" di cui all'art. 7, parag. 11) delle N.T.A. del P.R.G. e quindi sono indubbiamente costruzioni, produttive di volume; ciò vale anche per il muro di contenimento, che, come afferma lo stesso ricorrente, ne costituisce la parete esterna.3.3. L'inconfigurabilità dei cd. locali tecnici come "pertinenze tecnologiche" è evidente soprattutto per quanto concerne il locale destinato a deposito degli strumenti e materiali per la conduzione e la manutenzione della piscina, trattandosi di destinazione per niente affatto necessitata ed in ogni caso agevolmente reversibile. A ben vedere, peraltro, siffatta conclusione vale anche per il locale adibito ad alloggio delle pompe per il riciclo e filtraggio dell'acqua, essendo inverosimile che il progetto di piscina non avesse previsto nulla al riguardo, non stabilendo una specifica ubicazione per le pompe stesse (evidentemente diversa da quella poi in concreto attuata). Donde la piena applicabilità ai due locali in esame delle previsioni del P.R.G. invocate dal Comune, con il corollario della sussistenza, sotto questo profilo, di una violazione delle previsioni stesse e dell'infondatezza delle doglianze sul punto formulate dal ricorrente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5204 del 05/10/2012 - Relatore: Fabio Taormina -
Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: La piscina, a sfioro, progettata a raso con il piano di campagna sul quale insiste, in quanto non spiccante apprezzabilmente dalla superficie del suolo, non può trovare argomenti ostativi nella tutela dei coni visuali eventualmente insistenti sull'area.

Estratto: «Risulta infatti dagli atti di causa che il diniego avverso venne reso sulla scorta della considerazione per cui la indicazione reticolare ostativa al rilascio del titolo abilitativo contenuta nel regolamento comunale facesse riferimento sia ai vincoli stradali che ai coni visuali. Senonché, non potendosi contestare la circostanza che la opera per cui è causa (piscina, a sfioro, progettata a raso con il piano di campagna sul quale insiste) in quanto non spiccante apprezzabilmente dalla superficie del suolo, non avrebbe potuto trovare argomenti ostativi nella tutela dei coni visuali eventualmente insistenti sull'area, e non essendo nel provvedimento reiettivo indicata natura e scaturigine causale della "fascia di rispetto stradale" asseritamente oggetto di tutela, l'atto di impugnazione proposto ha inevitabilmente dovuto confrontarsi con tale "fluidità" della motivazione reiettiva (tanto che, con argomentazione opposta e speculare parte appellante si duole che l'amministrazione comunale appellata abbia indebitamente fatto ricorso ad una inammissibile integrazione motivazionale in corso di giudizio).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.2789 del 12/06/2012 - Relatore: Paola Palmarini - Presidente: Saverio Romano

Sintesi: Non essendo coesistente ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzata anche in modo autonomo e separato, la piscina non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che la stessa sia sottoposta al preventivo rilascio del permesso di costruire.

Estratto: «Infondata, altresì, la censura incentrata sulla natura pertinenziale della piscina. Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036) occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento al permesso di costruire. Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento abusivo realizzato dalla ricorrente, il predetto intervento – non essendo coesistente ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato – non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> POZZI ARTESIANI

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.1651 del 28/10/2011 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Sabato Guadagno

Sintesi: Le esigenze di protezione fissate dall'art. 94 del D.lgs. 152/06 per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano prescindono dal titolo amministrativo-abilitativo che consenta l'uso dell'acqua per fini potabili, presupponendo invece un uso "sostanziale" ed effettivo delle acque per consumo umano.

Estratto: «ad avviso del Collegio, le esigenze di protezione che l'art. 94 citato pone all'Autorità, in relazione alla tutela del bene costituzionalmente protetto della salute umana (art. 32 della Costituzione), prescindono dalla idoneità del titolo amministrativo-abilitativo a consentire l'uso dell'acqua per fini potabili, perché presuppongono un uso "sostanziale" ed effettivo delle acque per consumo umano che, come tale, assorbe sia le metodologie di utilizzo diretto per l'alimentazione umana, sia quelle riferite ai diversi usi domestici che l'acqua presuppone, come ad esempio l'igiene degli ambienti e della persona. Non può in contrario valere neppure l'osservazione dei controinteressati, supportata dalle considerazioni del proprio CTP, secondo la quale osterebbe alla istituzione della zona di tutela la precedente presenza di scarichi desunta dalla osservazione dello stato effettivo di urbanizzazione del comprensorio. Infatti, la norma di tutela di cui al più volte citato art. 94, prevede, al comma 5 che "Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile,sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza". Quindi, laddove in effetti sussistano gli scarichi che la difesa dei controinteressati suppone come esistenti, questi dovranno essere oggetto dei necessari interventi di allontanamento o di messa in sicurezza, e non potranno costituire motivo per consentire l'ulteriore aggiunta nell'area di altre fosse di smaltimento, ipotizzando che sia compromessa la fruibilità del pozzo.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> DECADENZA, REITERAZIONE, INDENNIZZO --> DURATA E DECADENZA -> QUALI VINCOLI DECADONO --> VINCOLI IDROGEOLOGICI

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1168 del 04/06/2012 - Relatore: Francesca Aprile - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: Il vincolo idrogeologico e i vincoli di cui al d.lgs. N. 42/2004 sono di natura conformativa e non sono soggetti a scadenza.

Estratto: «Giova rammentare i principi sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n° 179, alla stregua dei quali i vincoli urbanistici non indennizzabili, che sfuggono alla previsione del predetto articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono quelli che riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesistici, mentre i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, sono: a) quelli preordinati all'espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 Cost.. Nel caso in esame, va osservato che dal certificato di

destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Palermo in data 1 giugno 2011, si evince che le particelle n° 2897 e 2898 del foglio di mappa n° 35 “rientrano all’interno della zona S2”, “rientrano all’interno di Aree caratterizzate da cave storiche a fossa; cedimenti del suolo, sprofondamenti, crolli per la presenza di cavità sotterranee, antropiche”, “rientrano all’interno di un’area a rischio geomorfologico (sito di attenzione) secondo il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Oreto e dell’area compresa tra il fiume Oreto e Punta Raisi approvato con D.P.R.S. n° 91 del 27/03/2007”. Considerato che il vincolo idrogeologico e i vincoli di cui al d.lgs. n° 42/2004 sono di natura conformativa e non sono soggetti a scadenza, non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla ritipizzazione urbanistica dell’area di cui si controverte e la relativa pretesa è infondata.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> VINCOLO IDROGEOLOGICO

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1078 del 22/04/2014 - Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Luigi Costantini

Sintesi: L'interesse pubblico alla difesa del suolo dal pericolo di dissesti idrogeologici è di tale importanza da costituire ragione più che valida per giustificare il sacrificio dell'interesse del privato all'edificazione.

Estratto: «L’annullamento d’ufficio è stato adottato su un duplice presupposto consistente, in primo luogo, sulla constatazione che i lavori, già autorizzati sulla base di un precedente permesso, decaduto (n. 94/2010), non sono stati mai iniziati e, in secondo luogo, sulla presa d’atto che l’area, in quanto ormai ricadente in zona ad alta pericolosità idraulica, non è più edificabile in forza dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). Sussistono, pertanto, ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto all’interesse del privato, recessivo, idonee ad incidere sul titolo ampliativo della sfera giuridica dei ricorrenti anche in considerazione del breve e ragionevole lasso di tempo intercorso rispetto al momento dell’adozione. Del resto, l’interesse pubblico alla difesa del suolo dal pericolo di dissesti idrogeologici è, all’evidenza, di tale importanza, da costituire ragione più che valida per giustificare il sacrificio dell’interesse del privato all’edificazione (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 luglio 2013, n. 1478).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1273 del 18/11/2009 - Relatore: Concetta Anastasi - Presidente: Concetta Anastasi

Sintesi: Ha natura conformativa la destinazione inerente le aree di rispetto dei corsi d’acqua (G/2), che viene data, nell’esercizio della generale potestà pianificatoria ad intere categorie di beni, con carattere di generalità ed in modo obiettivo, sulla base di caratteristiche naturali loro intrinseche e per la tutela dell’assetto idrogeologico del territorio, alle aree limitrofe ai corsi d’acqua.

Estratto: «In questa duplice e correlata prospettiva, si può ritenere, in via generale, ad esempio, che le destinazioni relativamente alle zone F, possono essere anche interpretate, se